

*Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del 13/04/2015
della Agenzia delle
Entrate – Ufficio
territoriale di Trento.*

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO DI COTTIMO

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento ai sensi dell'articolo 52, comma 9 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - "opere da elettricista" - da eseguirsi presso gli immobili di Opera Universitaria.

Tra le parti:

1. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (di seguito "Opera"), ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede in Trento, via della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228, P. IVA 00453340226, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;

2. ELETTRICA SRL (di seguito "Impresa") con sede legale in Predaia (TN), via del Plan del Sant, 36 – cod. fisc. e part. IVA 01229300221, rappresentata dal sig. Cattani Cesare nato a Cles (TN) il 04/11/1960 che interviene ed agisce quale rappresentante legale dell'impresa;

- vista la determinazione del Direttore di Opera Universitaria n. 103 del 31 maggio 2018 è autorizzata la sottoscrizione del presente contratto;

le parti, come sopra rappresentate stipulano il seguente:

CONTRATTO DI COTTIMO A MISURA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Forma oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le lavorazioni inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, opere da elettricista, da

eseguirsi negli immobili di Opera Universitaria elencati nell'allegato A al presente contratto, che potrà essere aggiornato da parte della stessa in caso di acquisizione/dismissione di immobili.

2. Le lavorazioni indicate al comma 1 consistono in interventi non predeterminabili nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità della stazione appaltante.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'incarico decorre dalla data della firma del presente contratto e scade il 31 dicembre 2018 con la facoltà di proroga per un ulteriore semestre, salvo il raggiungimento dell'importo massimo contrattuale e salvo quanto specificato all'articolo 20 del presente contratto.

2. Le singole lavorazioni ordinate entro il termine di scadenza contrattuale dovranno essere portate a termine anche se la loro esecuzione si protraesse oltre detto termine.

3. Nel periodo di transizione opereranno contemporaneamente la Ditta uscente per il completamento dei lavori avviati e l'Impresa aggiudicataria dell'esecuzione dei nuovi lavori.

4. Le parti prendono atto che il contratto si intenderà risolto di diritto al raggiungimento dell'importo di € 39.000,00.= anche prima della scadenza contrattuale di cui al comma 1.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo per gli interventi richiesti dall'Opera è stimato in € 39.000,00.= oneri fiscali esclusi.

2. L'importo totale presunto di cui al comma precedente è stato desunto dai dati storici a disposizione di Opera Universitaria circa le somme spese per

analoghi lavori nel corso degli ultimi tre esercizi, pertanto tale importo riveste carattere puramente indicativo in quanto dipende dalla imponderabilità degli eventi che si possono verificare nel periodo contrattuale.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 46 *ter* della L.P. 26/1993 e ss.mm., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a revisione nemmeno ai sensi dell'art 1664 del Codice Civile.

ART. 4 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l'importo del contratto può variare in base alle quantità effettivamente eseguite.

ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione delle opere e del presente contratto.

ART. 6 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 58.10 della l.p 26/1993, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E TEMPI DI INTERVENTO

1. Tutti i lavori di riparazione guasti verranno comunicati da Opera Universitaria con un preavviso di norma di 48 ore rispetto alla data di esecuzione mediante ADS (autorizzazione di spesa) o ordini (ai quali si dovrà

anche fare riferimento in fattura), utilizzando la posta elettronica. In caso di urgenza Opera Universitaria potrà chiedere l'intervento dell'Appaltatore in un termine inferiore al preavviso indicato nel paragrafo precedente in caso di effettiva urgenza o pericolo per l'utenza, e l'ordine scritto potrà essere preceduto dall'ordine verbale o telefonico anche al di fuori delle fasce orarie lavorative. In ogni caso, prima di emettere fattura, l'Impresa dovrà essere in possesso di ADS o ordine. Non saranno contabilizzate le prestazioni effettuate senza il rispetto di dette modalità.

2. L'Impresa si impegna a fornire un numero di telefono raggiungibile in tutto l'arco delle 24 ore compresi i festivi, che sarà utilizzato dal personale dell'Opera per richiedere eventuali interventi urgenti e non prorogabili (solo in caso di effettiva necessità o pericolo) al di fuori del normale orario di lavoro.

3. Se la stima dei singoli lavori dovesse essere superiore ad Euro 500,00, sarà onere dell'Impresa trasmettere a Opera Universitaria preventivo scritto firmato digitalmente prima dell'esecuzione dei lavori.

4. L'ordine di lavoro conterrà i riferimenti al fabbricato, all'alloggio, la descrizione sommaria dell'intervento, il termine entro cui deve essere concluso l'intervento.

5. Qualora l'Impresa accerti la mancata rispondenza con la situazione reale di uno o più degli elementi di cui sopra, avrà cura di effettuare tempestivamente la relativa segnalazione ad Opera per le relative modifiche.

6. L'Impresa dovrà dare comunicazione a Opera Universitaria tramite posta elettronica dell'ultimazione del lavoro facendo riferimento all'ADS o ordine, trasmettendo anche una bolla completa di tutti i singoli costi

dell'intervento.

7. L'Impresa, per poter eseguire i lavori assegnati, dovrà ritirare presso gli uffici di Opera le chiavi dei locali e riconsegnarle non appena il lavoro sarà terminato o, comunque, quando richiesto da Opera Universitaria.

ART. 8 – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'Impresa dovrà eseguire manutenzioni, riparazioni, integrazioni o forniture di tutti gli impianti elettrici e relative apparecchiature quali ad esempio termostati, prese, corpi illuminanti, lampade di emergenza, ecc., nonché la fornitura di materiali qualora l'Opera ne ravvisi la necessità. Nei lavori e nell'importo contrattuale si intendono compresi anche gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, le pulizie a fine lavori, il ritiro e la riconsegna delle chiavi dove indicato dall'ente e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, il rilascio ove necessario delle certificazioni (dichiarazioni di conformità, di corretta posa, d'uso e manutenzione, ecc.), il rilascio della garanzia sull'esecuzione dei lavori.

2. L'Impresa, a seguito di ogni modifica agli impianti, o comunque ogni qualvolta sia necessario, dovrà consegnare all'Opera, il certificato di conformità degli impianti.

3. Nel caso di ripristini di opere che rimangono in vista, la colorazione, le dimensioni, la formatura e le caratteristiche dei materiali impiegati sarà uguale a quella dei materiali preesistenti, anche se ciò dovesse comportare maggior costo per l'acquisto e l'approvvigionamento sempre che l'Opera non dia espressi ordini diversi.

4. Sono in ogni caso comprese tutte le opere accessorie per eseguire l'intervento, come sistemazioni delle zone attigue accidentalmente interessate dai lavori e sono compresi tutti gli oneri per rendere gli elementi nuovi o riparati regolarmente, funzionalmente ed esteticamente inseriti in quelli preesistenti.

5. Ogni lavorazione ed ogni materiale dovrà rispondere alle norme e leggi in vigore.

6. L'esecuzione dei lavori suindicati è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 9 - VIGILANZA

1. Opera Universitaria, a mezzo del proprio personale tecnico incaricato, eserciterà la vigilanza sull'andamento dei lavori, per accertarne la perfetta esecuzione.

ART.10 – PENALITÀ

1. In ragione della peculiarità del contratto le penalità sono così individuate:

a. per ogni ora di ritardato dell'intervento dell'Impresa rispetto ai tempi che eventualmente fossero concordati con l'Opera, sarà applicata una penale di € 50,00 (le frazioni di ore saranno computate come ore intere);

b. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai tempi eventualmente concordati con l'Opera per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale di €500,00.

2. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10%

dell'importo contrattuale di cui all'art 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. Le penali, valutate dall'Ufficio Tecnico di Opera, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo dell'ultima fattura.

ART. 11- PREZZI E LORO REVISIONE

1. I prezzi concordati dalle Parti sono i seguenti:

- a. percentuale di sconto rispetto all'ultima edizione Elenco Prezzi provinciale PAT su operaio specializzato (provetto), operaio specializzato e su operaio qualificato: 15,000% (quindici);
- b. percentuale di sconto rispetto all'ultima edizione Elenco Prezzi provinciale PAT su opere compiute: 35,000% (trentacinque);
- c. percentuale di sconto rispetto all'ultima edizione Elenco Prezzi provinciale PAT su prezzo dei materiali: 30,000% (trenta).

2. Le parti prendono atto che ai prezzi riportati nell'elenco Elenco Prezzi provinciale PAT in vigore, verrà applicata la riduzione che eventualmente fosse prevista dalla normativa provinciale.

3. L'importo orario per la manodopera si intende a totale compenso di ogni e qualsiasi spesa dell'Impresa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per la sicurezza nonché delle spese generali e utili a favore della medesima Impresa.

4. Lo sconto indicato sul prezzo dei materiali e sulle opere compiute sarà applicato all'Elenco Prezzi provinciale di cui all'art. 13 della L.P. 26/1993 e ss.mm. a decorrere dal mese successivo a quello della sua approvazione per i lavori eseguiti in tale mensilità.

5. Per il pagamento di lavori i cui prezzi non siano ricompresi nell'Elenco succitato, verranno determinati dal personale tecnico di Opera nuovi prezzi, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di lavori pubblici, ragguagliandoli a quelli di lavori simili compresi nell'elenco prezzi provinciale o in mancanza desumendoli da quelli correnti sulla piazza alla data dell'ordine di lavoro. I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di cui al precedente comma 1.

6. I prezzi relativi alle varie lavorazioni s'intendono sempre relativi anche a lavori di dimensioni limitate per il ripristino, il rifacimento, il rafforzamento di parti di opere esistenti, in qualsiasi posizione esse si trovino. Anche in tal caso il prezzo comprende tutti gli oneri per dare i lavori del tutto finiti e completi a regola d'arte.

7. Tutti i prezzi vengono intesi compensati per materiale in opera, finiti a perfetta regola d'arte, salvo diversa esplicita indicazione in Elenco Prezzi Provinciale.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture dovranno essere presentate mensilmente e intestate a: Opera Universitaria di Trento – via della Malpensada 82/A– 38123 Trento, elencando tutti gli interventi realizzati nel periodo specificando numero di ADS o ordine.

2. I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della

fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del personale tecnico incaricato.

3. Opera procede alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa e dell'insussistenza a carico dell'Impresa di inadempimenti in merito all'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento.

4. Qualora Opera rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della L.P. 26/1993.

5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente contratto con particolare riferimento al precedente comma.

ART. 13- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

2. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 58.11 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Impresa deve versare, all'atto della stipulazione del presente contratto l'originale della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza

assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

2. La cauzione di cui al precedente punto 1. potrà inoltre essere prestata anche mediante versamento a mezzo bonifico bancario intestato all'Opera Universitaria di Trento con codice IBAN IT35B0200801820000006006809 e con causale: "cauzione contratto"

3. La cauzione sarà svincolata e restituita alla scadenza del contratto, su dichiarazione di Opera Universitaria in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di eventuali danni. In ogni caso l'Impresa si deve ritenere liberata dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte di Opera Universitaria.

4. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Opera Universitaria.

5. La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
- dell'insufficiente copertura assicurativa per eventuali danni;
- dell'eventuale risarcimento danni, derivanti a qualsiasi titolo dai lavori;
- del rimborso delle spese che Opera Universitaria fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte

dell'Impresa;

- di quanto previsto dal presente Contratto.

6. Resta salvo per Opera l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7. L'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione sulla quale Opera avesse dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

8. Alla cauzione si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1. L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale per i danni che possano derivare ad Opera Universitaria ed a terzi in seguito agli interventi di manutenzione. In particolare, l'Impresa dovrà attuare a sua cura e spese tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose.

2. L'accertamento dei danni sarà fatto da un rappresentante di Opera alla presenza di un rappresentante dell'Impresa, in modo tale da consentire all'Impresa stessa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, Opera provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno, che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

3. Qualora l'Impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Opera Universitaria è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla prima fattura utile o sulle successive.

ART. 16- OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, integrato con le norme di cui al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm., l'Impresa si obbliga a provvedere, sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, a garantire durante l'esecuzione dei lavori la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette agli stessi, nonché ad evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., Opera provvede a fornire all'Impresa il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) contenente le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione dall'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

4. Il DUVRI, previa sottoscrizione delle Parti, costituisce parte integrante del presente contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Relativamente ai cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto D. Lgs. 81/2008, l'Impresa dovrà fornire a Opera il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, per la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7. Per quanto riguarda i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso si applica il seguente criterio:

a. una quota pari al 5% di tutti i prezzi di cui all'Elenco Prezzi PAT (di cui all'art. 11 del presente contratto) non è soggetta a ribasso contrattuale in quanto quota parte di ogni voce di lavoro relativa a spese di carattere generale connesse con la sicurezza. Trattasi di oneri difficilmente determinabili in quanto connessi alle particolari attenzioni necessarie nella gestione di lavori in presenza di utenti;

b. a parte saranno computati eventuali costi specifici della sicurezza del singolo cantiere così come definito all'art 89 del D. Lgs. 81/2008, relativi a protezioni, transennature, parapetti, ponteggi ecc., utilizzando le apposite voci dell'Elenco Prezzi PAT senza l'applicazione del ribasso.

ART. 17 – SUBAPPALTO

1. L'Impresa non può subappaltare, nemmeno in parte, i lavori oggetto del presente contratto. Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto e comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D. Lgs 13 settembre 1982, n. 646.

ART. 18– TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Impresa si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, condizioni economiche e

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi.

2. L'Impresa è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. L'Impresa riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Impresa stessa ed il proprio personale dipendente.

4. L'Impresa s'impegna ad esibire, a richiesta di Opera Universitaria, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

5. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Impresa comunicherà per iscritto ad Opera i nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche; uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione.

6. Opera ha la facoltà di richiedere, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite che l'Impresa dovrà sostituire entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

7. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, richiamato dall'art. 43, comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm., l'Impresa deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

8. A garanzia dell'osservanza degli obblighi di corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e di effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative ed assistenziali da parte dell'Impresa, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione dell'ultima fattura. L'amministrazione può disporre il pagamento, a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamento dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.

9. Opera procede all'acquisizione d'ufficio del DURC. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire ad Opera l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La decisione su tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l'Impresa in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente, precisando che il foro competente è quello di Trento.

ART. 20 – FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di risolvere il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463, e 1467).

2. Opera potrà risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della L.P. 26/1993, anche nei seguenti casi:

- a. il contratto venga ceduto a terzi;
- b. vi siano reiterate inadempienze dell'Impresa alle prestazioni contenute nel presente contratto;
- c. vi siano gravi o ripetute violazioni dei DUVRI da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato;
- d. vi siano violazioni del divieto di subappalto;
- e. vi siano violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- f. Nel caso in cui l'Opera aderisca ad una convenzione Consip o APAC – PAT che preveda l'esecuzione degli stessi lavori di cui al presente contratto.
- g. Nel caso in cui l'Opera esperisca una procedura di gara per i medesimi lavori di cui all'oggetto del presente contratto.

3. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa deve eseguire le opere con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci.

2. Nella conduzione ed esecuzione dei lavori devono essere rispettate dall'Impresa tutte le leggi, norme, decreti e disposizioni in materia, risultando

l'Appaltatore direttamente responsabile della loro osservanza.

3. Tutto il personale addetto ai lavori dovrà essere abilitato e qualificato per i singoli lavori da eseguirsi; i materiali eventualmente forniti, che dovranno corrispondere agli standard qualitativi previsti per il tipo di lavoro come precisati nell'Elenco Prezzi della P.A.T., dovranno essere proposti tra quelli di cui esiste il marchio di qualità o altra omologazione ufficiale.

4. Il personale dell'Impresa è tenuto ad una condotta rispettosa nei confronti degli utenti e ad informarli adeguatamente in caso di eventuali interruzioni di utenze, per guasti o per necessità derivanti dai lavori di manutenzione, evitando il più possibile disagi.

5. I lavori dovranno svolgersi nel rispetto del contesto abitativo in cui si opera, riducendo il disagio per i residenti, garantendo la sicurezza degli operai, degli inquilini e nel rispetto dell'ambiente. A tal fine dovranno essere contenute le varie forme di inquinamento, sia acustico che dell'aria, dell'acqua, del suolo, da polveri e da residui delle lavorazioni.

6. L'Impresa è tenuta a garantire la regolarità e la continuità delle prestazioni previste per lo svolgimento dei lavori di manutenzione; pertanto è tenuta a fornire tutto il personale necessario e sufficiente alle necessità, qualunque sia il carico di lavoro. Non saranno accettati come giustificazione ed eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori, eventuali concomitanze di altri lavori urgenti.

7. Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivo, non potesse assicurare l'esecuzione dei lavori affidati ed il pronto intervento, l'Opera Universitaria potrà provvedervi d'ufficio o con altra ditta, applicando le penali di cui all'articolo 10 del presente contratto, con addebito di tutti gli oneri e le spese

sostenute all'Impresa inadempiente. Ciò vale anche nel caso di astensioni totali o parziali dal lavoro del personale dipendente dell'Impresa.

8. Tutti i danni ed inconvenienti derivanti da cattiva o negligente conduzione del servizio da parte dei propri addetti o collaboratori ricadranno sull'Impresa.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO

D'UFFICIO

1. In relazione all'appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è Opera Universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, sia interni che esterni e, a quest'ultimi, anche per il tramite dei propri responsabili interni. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24 del regolamento medesimo, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali giudiziari/sensibili/sensibilissimi, relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o

altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell'appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto, l'appaltatore, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. Tale nomina di responsabile esterno è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).

3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso.

4. L'Impresa è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli interventi di manutenzione.

5. L'Impresa è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti all'Amministrazione, a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

6. L'Impresa deve presentare, all'atto dell'assegnazione dei lavori, pena la revoca della stessa, copia di idonea polizza assicurativa in corso di validità

e di durata pari almeno alla durata contrattuale, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a cose, persone o animali, nell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione).

ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z2B23C8532.

3. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. (art. 3, comma 8 Legge 136/2010), attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.

ART. 24 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, l'attività dell'Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e consegnato in copia, pena la risoluzione del contratto.

ART. 25 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Impresa affidataria si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Impresa affidataria inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.".

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'Impresa.

ART. 27- NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a. dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dal presente contratto;
- b. dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che, ancorché non materialmente allegato al contratto di cottimo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

c. dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione;

d. dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg;

e. dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

f. dal.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

g. dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con le norme del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

ELETTRICA S.R.L.

OPERA UNIVERSITARIA DI

TRENTO

Cattani Cesare

Dott. Paolo Fontana

Allegato A

APPARTAMENTI
VIA SCOPOLI 41/5 E 41/11 - TRENTO
VIA ANTONIO DA TRENTO 22- TRENTO
VIA MOGGIOLI 19- TRENTO
VIA F.LLI FONTANA 45- TRENTO
VIA LORENZONI 16- TRENTO
VIA S. MARTINO 15 int dx e int sx- TRENTO
VIA MATTEOTTI 85- TRENTO
VIA S. PIO X 79 int 6 e int 9- TRENTO
VIA S. PIO X 83 int 17 e int 20- TRENTO
VIA TARAMELLI 8/3- TRENTO
VIA TARAMELLI 8/4- TRENTO

VIALE VERONA 33 alloggio II°p e alloggio III°p- TRENTO
VIA GORIZIA 61- TRENTO
VIA BORINO 61 int da 1 a 16- TRENTO
VIA BORINO 63 int da17 a 32- TRENTO
VIA CAPRONI 19 int 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- TRENTO
VICOLO SAN MARCO 6- TRENTO
VIA DOSS TRENTO 35 int 3, 9, 15, 22- TRENTO
VIA DOSS TRENTO 37 int 5 e 23- TRENTO
VIA CENTOCHIAVI 18 int 3, 12 e 16- TRENTO
VIA DIETRO LE MURA 19 int 5 e 7- TRENTO
PIAZZA GARZETTI 11 int 13, 18 e 20- TRENTO
VIA SOLTERI 43/5- TRENTO
VIA TOMASO GAR, 15 int da 1 a 16- TRENTO
VICOLO GALASSO 13 int da 1 a 8 - TRENTO
VICOLO GALASSO, 7 int da 1 a 8- TRENTO
VIA VALNIGRA 55/1- TRENTO
VIA OTTAVIANO ROVERETI, 2 int 2, 3, 5, 6, 7- TRENTO
VIA GARIBALDI 16 - ROVERETO int da 1 a 12
VIA BRENNERO, 150 TRENTO – RESIDENZA BRENNERO
VIA S.MARGHERITA, 13 “Studentato B.Clesio” -TRENTO
STUDENTATO S.BARTOLAMEO, VIA DELLA MALPENSADA-TRENTO
STUDENTATO MAYER, PIAZZA SOLESIN, 1 - TRENTOP
MENSE / BAR
MENSA UNIVERSITARIA, VIA XXIV MAGGIO
MENSA UNIVERSITARIA E BAR INTERNO A MESIANO PRESSO FACOLTA' DI INGEGNERIA
MENSA UNIVERSITARIA A POVO PRESSO FACOLTA' DI SCIENZE, MATEMATICA E FISICA
MENSA UNIVERSITARIA E BAR INTERNO A POVO PRESSO POLO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO “FERRARI”
MENSA VIA T.GAR – TRENTO
UFFICI / ALTRI LOCALI
VIA S.MARGHERITA, 13 – TRENTO
CENTRO POLIFUNZIONALE “SANBAPOLIS” - VIA DELLA MALPENSADA 82/A- TRENTO